



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Sommario

Chiusa in redazione il 2 dicembre 2019

NEWS E APPROFONDIMENTI

Sicurezza e sospensione dell'attività

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ: RIMBORSO NON PER TUTTI

Il datore di lavoro non può chiedere il rimborso della somma aggiuntiva versata per ottenere la revoca della sospensione dell'attività se l'Ispettorato del lavoro non si è pronunciato sul ricorso contro il provvedimento.

(Stefano Rossi, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Norme & Tributi", 2 dicembre 2019)

5

Sicurezza e statistiche

INAIL, IN CALO LE DENUNCE DI INFORTUNI MORTALI MA IL TREND NON È «RASSICURANTE»

Nei primi 10 mesi del 2019 sono state 896 le denunce di infortunio con esito mortale presentate all'Inail, il 5,2% in meno rispetto alle 945 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. (76 contro 34).

(Mauro Pizzin, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 29 novembre 2019)

8

Rider - 1

CONSEGNE A DOMICILIO, FATTORINI LOCALIZZABILI

Nulla osta dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) alla dotazione individuale e all'uso di un'applicazione da parte dei "driver" occupati nelle consegne a domicilio.

(*Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 27 novembre 2019)

9

Rider - 2

CONTRATTAZIONE PER I FATTORINI A RISCHIO UE

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015 sono stati introdotti livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, definite come «i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione».

(Adalberto Perulli, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 15 novembre 2019)

11

Ispezioni sul lavoro

COMPETENZA TERRITORIALE PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE

Competente alla riscossione della somma residua dovuta per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è l'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento ispettivo.

(Antonella Iacopini, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 14 novembre 2019)

13

Sicurezza e giurisprudenza - 1

CASO ILVA: PRESCRIZIONE DEL REATO DI OMISSIONI DOLOSE DI CAUTELE E POSIZIONE DEL DIRIGENTE

Nel corso degli ultimi decenni il filone giurisprudenziale in materia di responsabilità penale derivante dall'omissione di misure di prevenzione dei rischi da amianto, sta diventando sempre più imponente.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 29 novembre 2019, n. 47, pag. 20-23)

16

Sicurezza e giurisprudenza - 2

INFORTUNI SENZA CONCORSO DI COLPA SE SI VIOLANO OBBLIGHI DI PREVENZIONE

La condotta incauta del lavoratore non comporta "concorso" di colpa idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni volta in cui la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare munita di «incidenza esclusiva» rispetto alla determinazione dell'evento dannoso.

(Luigi Caiazza, *Il Sole 24 ORE - Estratto da "Norme & Tributi"*, 27 novembre 2019)

21

Sicurezza e giurisprudenza - 3

INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'IMPRESA COMMITTENTE

La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto le domande proposte iure proprio dai prossimi congiunti di due animatori turistici deceduti a causa di un infortunio sul lavoro, condannando entrambe le società convenute in solido al pagamento in favore dei congiunti del risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale.

(Elio Cherubini, *Il Sole 24 ORE - Estratto da "Guida al Lavoro"*, Edizione del 15 novembre 2019, n. 45, pag. 46-51)

23

Sicurezza e giurisprudenza - 4

EDILIZIA, LA CASSAZIONE PRECISA I LIMITI DEL DOVERE DEL CSE DI SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI

Ancora una volta a finire sotto i riflettori è la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (CSE); la S.C. di Cassazione pen., sez. Fer., infatti, con la sentenza 7 novembre 2019, n. 45317, ha messo ulteriormente a fuoco i tratti somatici fondamentali di tale attore della prevenzione, contribuendo a meglio perimetrare l'area della responsabilità che, invero, specie durante i primi anni di applicazione prima del D.Lgs. n.494/1996, poi del D.Lgs. n.81/2008, è stato oggetto di un orientamento giurisprudenziale non sempre del tutto pianamente condivisibile.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE - Estratto da "Cantieri24"*, 14 novembre 2019)

26

Sicurezza e giurisprudenza - 5

ATTIVITÀ CRIMINOSA DI TERZI NON PREVEDIBILE, NON SCATTA LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Il dovere di sicurezza che grava sul datore di lavoro è stato oggetto nel corso degli ultimi anni di una forte spinta interpretativa tendente a ricomprendere nella nozione di rischio non solo quelli classici di natura "endogena", direttamente connessi al processo produttivo ma anche quelli di tipo "esogeno" derivanti dall'esposizione dei lavoratori ad azioni criminali di terzi (aggressioni, rapine, attentati, etc.).

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE - Estratto da "Sicurezza24"*, 13 novembre 2019)

29

Sicurezza e giurisprudenza - 6

SICUREZZA, IL CONDOMINIO È LUOGO DI LAVORO

Il condominio è un luogo di lavoro in cui si applica il Dlgs 81/2008. Lo afferma la Cassazione (sentenza 45316/2019) affrontando il caso di un installatore che aveva realizzato un impianto all'interno di un condominio ed era stato condannato per i reati di cui agli articoli 46, comma 2, e 55, punto 5 lettera c), del Dlgs 81/2008.

(Giulio Benedetti, *Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Condominio"*, 12 novembre 2019)

33

Sicurezza e giurisprudenza - 7

UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEL LAVORATORE E RESPONSABILITÀ DEL DATORE

La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda avanzata da un lavoratore, portalettere, tesa ad ottenere la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti ad un infortunio, mentre trasportava materiale postale da distribuire, su un ciclomotore di sua proprietà, alla cui utilizzazione era stato autorizzato ex l. n. 971/1969.

(Elio Cherubini, *Il Sole 24 ORE - Estratto da "Guida al Lavoro"*, Edizione del 8 novembre 2019, n. 44, pag. 55)

34

Sicurezza e giurisprudenza - 8

INFORTUNI: LA CASSAZIONE CONFERMA L'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA ITALIANA ANCHE AL LAVORO ALL'ESTERO

La S.C. di Cassazione, sezione lavoro, è ritornata nuovamente sul tema molto delicato delle tutele antinfortunistiche applicabili ai lavoratori occupati all'estero fenomeno, questo, che sta assumendo una dimensione sempre maggiore. Sta crescendo sempre più il numero delle imprese che inviano il proprio personale presso unità collocate al di fuori del territorio nazionale e ciò dà luogo a diverse problematiche tra cui quelle legata al tipo di regime applicabile ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro e le azioni da mettere in campo.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 31 ottobre 2019)

36

Sicurezza e medicina del lavoro

MEDICI DEL LAVORO SENZA ELENCO

Per poter svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'art. 38 lettera d- bis) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) non è necessario essere iscritto nell'elenco del Ministero della salute, ma possedere il titolo abilitativo e l'aggiornamento professionale ECM (Educazione continua in medicina).

(Luca Bardelloni, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 25 novembre 2019)

40

Sicurezza antincendio

PREVENZIONE INCENDI, NUOVE NORME PER GLI IMPIANTI A GAS

Nuove norme e specifiche tecniche per la prevenzione degli incendi negli impianti di grandi dimensioni per la produzione di calore alimentati a gas, come caldaie per il riscaldamento, l'acqua calda e il vapore, climatizzatori di edifici, forni per il pane o utilizzati nei laboratori artigiani, nonché per il lavaggio della biancheria o di stoviglie, la sterilizzazione e la cottura dei cibi.

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 22 novembre 2019)

41

RASSEGNA DI NORMATIVA

43

News e approfondimenti

Sicurezza
e sospensione
dell'attività

5

Sospensione dell'attività: rimborso non per tutti

(Stefano Rossi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 2 dicembre 2019)

Il datore di lavoro non può chiedere il rimborso della somma versata per ottenere la revoca della sospensione dell'attività senza la pronuncia dell'Inl.

Il datore di lavoro non può chiedere il rimborso della somma aggiuntiva versata per ottenere la revoca della sospensione dell'attività se l'Ispettorato del lavoro non si è pronunciato sul ricorso contro il provvedimento. Lo ha chiarito l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 7401 del 12 agosto 2019. L'Inl ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul diritto alla restituzione della somma versata per l'emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale prevista dall'articolo 14 del Dlgs 81/2008, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia, per la mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo previsto dal comma 9 della stessa disposizione.

In linea con la soluzione prospettata dall'Ispettorato di Bari, l'Inl ha sostenuto che la decadenza del provvedimento di sospensione, in seguito alla mancata pronuncia entro 15 giorni - termine previsto per la pronuncia dell'Ispettorato territoriale - opera ex nunc, con salvezza degli effetti già maturati. Ne consegue che la richiesta di rimborso di quanto versato dall'impresa per l'emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale dovrà essere respinta.

La sanzione

Il Testo unico sulla sicurezza prevede che gli effetti della sospensione siano posticipati alle 12 del giorno successivo alla notifica o al termine dell'attività che non può essere interrotta. Perciò, entro questo termine, il datore di lavoro per poter continuare l'attività lavorativa, dovrà:

- regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria con un'assunzione a tempo indeterminato e part-time non inferiore a 20 ore settimanali o a tempo

determinato a tempo pieno;

- ripristinare le regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni prevenzionistiche;
- versare una somma aggiuntiva (rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative) di 2mila euro in caso di sospensione per lavoro irregolare o 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni su salute e sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro può chiedere il pagamento immediato del 25% (500 o 800 euro) della somma aggiuntiva per ottenere la revoca. La somma restante, maggiorata del 5%, potrà essere versata entro sei mesi dall'istanza. In caso di mancato versamento, anche parziale, il provvedimento di accoglimento costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

6

Le conseguenze

Il datore di lavoro potrà ottenere la revoca del provvedimento, con il pagamento della somma aggiuntiva e contestualmente fare ricorso in via amministrativa, entro 30 giorni dalla notifica, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente. Quest'ultimo dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica del ricorso. Trascorso il termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia. In sostanza il legislatore ha previsto un'ipotesi di «silenzio incidente» per cui il mancato pronunciamento dell'organo collegiale comporta la perdita di efficacia dell'atto interdittivo. Il provvedimento di sospensione, tuttavia, nelle more del pronunciamento, non perde efficacia. Nel frattempo, dunque, l'unità produttiva sospesa non potrà operare.

L'articolo 14 del Dlgs 81/2008 prevede una sanzione specifica in caso di inottemperanza all'ordine di sospensione. In particolare, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Così, nella prima ipotesi, l'inottemperanza al provvedimento comporterà la non ammissione alla prescrizione obbligatoria poiché è prevista la sola sanzione dell'arresto fino a sei mesi, con conseguente comunicazione della notizia di reato all'autorità giudiziaria.

Nel caso di inottemperanza alla sospensione per occupazione di personale in nero, invece, la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, consentono di ritenere applicabile la prescrizione obbligatoria prevista dagli articoli 20 e seguenti del Dlgs 758/1994, assimilabile all'articolo 301 del Testo unico sulla sicurezza. In sostanza, la prescrizione consisterà nel sospendere l'attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Quindi, con l'adempimento alla prescrizione obbligatoria, ossia con l'assunzione dei lavoratori in nero e il versamento della somma aggiuntiva, il datore di lavoro potrà ottenere la revoca ed essere ammesso al pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda pari a 1.600 euro, con estinzione

del reato da parte dell'autorità giudiziaria competente.

GLI ESEMPI

IL CASO

SENZA RISPOSTA SUL RICORSO L'ATTIVITÀ RESTA CHIUSA

Gli ispettori sospendono l'attività per l'impiego di lavoratori in "nero" in quota superiore al 20% dei lavoratori trovati sul luogo di lavoro. Il datore paga la somma aggiuntiva per ottenere la revoca e fa ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, all'Ispettorato interregionale del lavoro.

LA SOLUZIONE

L'Ispettorato non si pronuncia entro 15 giorni dal ricorso: il provvedimento di sospensione perde efficacia. Nelle more del pronunciamento, l'unità produttiva sospesa non potrà operare, pena l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La domanda per il rimborso della somma aggiuntiva sarà respinta.

QUANDO C'È LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA AGGIUNTIVA

In un'azienda è individuato al registratore di cassa un lavoratore senza assunzione, su cinque regolarmente assunti. Gli ispettori sospendono l'unità produttiva. Entro le 12 del giorno dopo, il datore regolarizza il lavoratore in nero e versa la somma aggiuntiva di 2mila euro. Propone comunque ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro.

L'Ispettorato si pronuncia entro 15 giorni dal ricorso, sostenendo che il lavoratore non doveva essere considerato un dipendente poiché stava svolgendo manutenzione del registratore di cassa ed era titolare di partita Iva. L'azienda può chiedere il rimborso della somma aggiuntiva pagata per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione.

LA SOSPENSIONE NON RISPETTATA

In un negozio di abbigliamento sono individuate quattro commesse senza preventiva comunicazione di assunzione, su dieci lavoratori presenti. Gli ispettori del lavoro constatata la percentuale del 40% di irregolari, sospendono l'attività dalle 12 del giorno lavorativo successivo. Il datore non ottempera al provvedimento.

Gli ispettori verificano che il negozio è ancora aperto al pubblico. Adottano la prescrizione obbligatoria per la cessazione della condotta e per la regolarizzazione del personale in nero. Il datore di lavoro dovrà assumere i lavoratori in nero e pagare la somma aggiuntiva di 2mila euro, per la revoca. Infine, dovrà versare 1.600 euro per l'estinzione del reato.

LA REGOLARIZZAZIONE NON ESCLUDE LA SOSPENSIONE

In un take away sono trovati due dipendenti al lavoro, insieme al titolare. Dalle libere dichiarazioni rilasciate dai prestatori di lavoro, anche incrociate tra loro, emerge che il giorno dell'ispezione è il primo giorno di lavoro. Nell'ispezione il responsabile produce gli Unilav di assunzione con decorrenza immediata e contratti a tempo indeterminato e orario full time.

La sospensione scatta comunque. Infatti, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 5546 del 20 giugno 2017 ha affermato che il provvedimento di sospensione, avendo finalità sanzionatorie, dovrà essere adottato anche nel caso di comunicazione di assunzione effettuata nel corso degli accertamenti ispettivi. Si applica anche la massima sanzione per lavoro nero.

Inail, in calo le denunce di infortuni mortali ma il trend non è «rassicurante»

(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 29 novembre 2019)

Nei primi 10 mesi del 2019 sono state 896 le denunce di infortunio con esito mortale presentate all'Inail, il 5,2% in meno rispetto alle 945 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Ma si tratta di una flessione che lo stesso Istituto ha definito ieri in una nota "non rassicurante", dal momento che si lega soprattutto agli incidenti plurimi, con cui si indicano gli eventi che causano la morte di almeno due lavoratori, che per loro natura possono influenzare l'andamento del fenomeno. Nella circostanza è proprio quanto successo – fa sapere ancora l'Inail – tra gennaio e ottobre del 2018, quando gli incidenti plurimi sono stati 21, con più del doppio delle vittime dei 16 incidenti plurimi registrati quest'anno (76 contro 34).

Ciò premesso, a livello nazionale dagli "open data" emerge così una riduzione di 55 casi mortali "in itinere" (da 297 a 242) e un aumento di 6 incidenti mortali sul lavoro (da 648 a 654).

In generale, le denunce di infortunio presentate all'Inail entro l'ottobre scorso sono state invece 240 in più rispetto alle 534.074 dei primi 10 mesi del 2018 (+0,04%), con un aumento in particolare dei casi "in itinere" (82.535, +2,5%). Le denunce di malattia professionale sono state invece 51.055: 1.295 in più rispetto al 2018 (+2,6%), con una prevalenza di quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (31.457 casi).

Consegne a domicilio, fattorini localizzabili

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 27 novembre 2019)

Nulla osta dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) alla dotazione individuale e all'uso di un'applicazione da parte dei "driver" occupati nelle consegne a domicilio.

L'applicazione, secondo la nota Inl del 12 novembre scorso, dovrà essere finalizzata a specifiche esigenze organizzative e produttive e, tra l'altro, potrà consentire al lavoratore la visualizzazione delle consegne da effettuare e quelle effettuate durante la giornata lavorativa. Il sistema, agevolando la localizzazione del lavoratore in caso di emergenza e potendo questi comunicare con il proprio datore anche per riferire eventuali anomalie del veicolo, nonché per chiedere soccorso in caso di eventuale incidente o malore, potrà con ciò assicurare tutte le eventuali altre esigenze, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

L'applicativo, che non dovrà permettere la "geolocalizzazione" continua del lavoratore, ma si attiverà solo al momento della consegna della merce e per il tempo necessario per la richiesta di intervento da parte dello stesso lavoratore, sarà consentito, in base all'articolo 4 della legge 300/1970, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato competente per territorio, il quale detterà le modalità di uso di tali applicazioni.

In questa seconda ipotesi l'Inl, per evitare possibili difformità di provvedimenti autorizzativi da parte degli Ispettorati interessati, salvo situazioni particolari, ha poi indicato le condizioni che dovranno contenere i provvedimenti autorizzativi, fatta salva la facoltà dello stesso Ispettorato di verificare il corretto utilizzo dell'applicativo. In particolare:

-l'azienda dovrà dare informativa scritta ai lavoratori sulle modalità di funzionamento, sull'effettuazione dei controlli e sulle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;

-le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione di dati e la loro gestione, andranno comunicate e preventivamente autorizzate in base all'articolo 4 della legge 300/1970;

-l'installazione e l'utilizzo dell'applicativo, nonché il trattamento a conservazione e protezione dei dati e delle informazioni raccolte, dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali;

-l'accesso ai dati raccolti dall'applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione. I "log di accesso" vanno conservati per un congruo periodo;

-la conservazione dei dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

Contrattazione per i fattorini a rischio Ue

(Adalberto Perulli, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 15 novembre 2019)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015 sono stati introdotti livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, definite come «i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione».

11

Qui c'è una possibile contraddizione della norma: se le piattaforme determinano le modalità di esecuzione della prestazione, si dovrebbe ricadere automaticamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 (se non addirittura nella subordinazione, visto che la piattaforma fissa anche il compenso), ciò che rende del tutto inutile stabilire livelli minimi di tutela, dovendosi comunque applicare tutte le garanzie del lavoro subordinato.

Secondo la nuova disposizione, i contratti individuali di lavoro dei rider autonomi sono provati per iscritto e i prestatori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di violazione di tali obblighi informativi il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

Per quanto riguarda l'entità del compenso e le sue forme, la legge rinvia ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per definire criteri di determinazione del corrispettivo complessivo, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.

L'apertura verso la contrattazione collettiva nell'ambito di attività genuinamente autonome appare tuttavia problematica, non tanto per la mancanza di norme generali che espressamente riconoscono i diritti sindacali di organizzazione e contrattazione collettiva a favore dei lavoratori autonomi, quanto per il conflitto con il diritto europeo della concorrenza che – nell'interpretazione della Corte di giustizia europea – riconduce i lavoratori autonomi genuini nell'ambito della nozione di impresa.

In mancanza di contratti collettivi i lavoratori non possono essere retribuiti a cottimo (vale a dire in base alle consegne effettuate) e deve essere loro garantito sia un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, sia un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro notturno, festivo o reso in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

È prevista, inoltre, l'applicazione della disciplina antidiscriminatoria e a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma. Il legislatore interviene poi sul discusso tema dell'esclusione dalla piattaforma e sulle riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione, sancendo tali prassi come illegittime e, quindi, vietate.

Oltre alla tutela dei dati personali in conformità alle disposizioni sovranazionali e interne, ai prestatori autonomi delle piattaforme viene estesa la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è infine tenuto nei confronti dei platform worker al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con questo intervento, in sostanza, sono state poste alcune norme minime di tutela a favore di lavoratori delle piattaforme volte a sanare le contraddizioni più acute di un settore in cui la qualificazione del rapporto nel senso dell'autonomia privava i rider di ogni tutela lavoristica di base; a tali norme si affiancano naturalmente quelle generali di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale previste dalla legge 81/2017.

Competenza territoriale per l'iscrizione a ruolo del provvedimento di revoca della sospensione

(Antonella Iacopini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 14 novembre 2019)

Competente alla riscossione della somma residua dovuta per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è l'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento ispettivo. Tale è la precisazione formulata dall'Ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 9730 del 12 novembre 2019.

La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso è intervenuta nuovamente in materia per confermare, in linea con le indicazioni già fornite con le note nn. 10084 e 13200, rispettivamente del 18 maggio 2016 e del 5 luglio 2016, che la revoca del provvedimento di sospensione è curata dalla sede territoriale dell'Inl ove ha avuto luogo l'accertamento, e, pertanto, spetta al medesimo Ufficio curare l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo del provvedimento di revoca che costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle relative somme.

La precisazione risulta quanto mai opportuna, tenuto conto delle sempre più frequenti ipotesi di campagne ispettive che prevedono la costituzione di apposite task forces a livello interprovinciale e interregionale, come del resto previsto nel documento di programmazione della vigilanza per il 2019, che comportano l'impiego di personale ispettivo in territori al di fuori della circoscrizione del proprio Ufficio di appartenenza. È naturale, quindi, che in tali situazioni, contraddistinte da vigilanze sempre più mirate e specifiche, si riscontrino più frequentemente condizioni di irregolarità che comportano l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs n. 81/2008.

Si ricorda che a seguito dell'emanazione del provvedimento di sospensione, l'organo di vigilanza che lo ha adottato provvede alla revoca dello stesso laddove si verifichi la duplice condizione della regolarizzazione dei lavoratori in nero, ovvero ripristino delle regolari condizioni di lavoro, e il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.000 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, e a 3.200 euro, nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Quanto al pagamento delle predette somme, il legislatore ha, altresì, previsto la possibilità di ottenere la revoca versando subito il 25% della somma aggiuntiva dovuta e l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

Ora, in virtù delle precedenti indicazioni operative, la revoca del provvedimento di sospensione è curata dall'Itl ove ha avuto luogo l'accertamento e, come affermato anche nelle citate note del 2016, in caso di mancato pagamento della successive rate della somma aggiuntiva, il personale ispettivo provvede a trasmettere le pratiche di sospensione all'Ufficio legale e del contenzioso sempre del luogo ove si è svolto l'accertamento nel termine massimo di un mese dalla scadenza del semestre. Allo stesso modo, anche nel caso di ispettori provenienti da altro Ufficio, come nelle citate task forces, la riscossione coattiva delle eventuali rate non versate alla scadenza resta di competenza della medesima sede territoriale dell'Ispettorato, che si attiva per l'iscrizione a ruolo del provvedimento di revoca.

Resta, invece, onere del personale ispettivo che ha effettuato il controllo e adottato il provvedimento di sospensione, anche se proveniente da altra sede, verificare il regolare versamento delle somme rateizzate e, in caso di riscontro negativo, procedere, entro il termine indicato, alla trasmissione di tutta la documentazione utile per la riscossione coattiva delle somme non versate alla sede territorialmente competente con riferimento al luogo in cui si è svolto l'accertamento.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota 12 novembre 2019, prot. n. 9730

Inottemperanza al pagamento dell'importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 - indicazioni operative.

Ispezioni sul lavoro - Sanzioni - Lavoro sommerso - Revoca del provvedimento di sospensione dell'attività - Provvedimento di sospensione adottato da personale ispettivo in servizio presso Ufficio diverso da quello competente - Competenza territoriale per l'iscrizione a ruolo del provvedimento di revoca della sospensione - Ispettorato territoriale del lavoro del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento ispettivo

Oggetto: *inottemperanza al pagamento dell'importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 - indicazioni operative.*

Facendo seguito alla circolare n. 26/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alle note nn. 10084 del 18/5/2016 e 13200 del 5/7/2016 si precisa quanto segue.

In particolare, con la nota del 18/5/2016 sono state date indicazioni sulla riscossione coattiva delle eventuali rate non versate alla scadenza, precisando che il personale ispettivo provvede a trasmettere le pratiche di sospensione all'Ufficio legale e del contenzioso del luogo ove si è svolto l'accertamento nel termine massimo di un mese dalla scadenza del semestre.

Appare, al riguardo, opportuno fornire delle ulteriori precisazioni nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga adottato da personale ispettivo in servizio presso altro Ufficio rispetto a quello competente in relazione al luogo in cui si è svolto l'accertamento o in cui si sono svolte le attività di lavoro oggetto di sanzione (ad es. in caso di task force operanti su territori al di fuori della circoscrizione dell'Ufficio cui sono addetti gli ispettori).

In tali casi, in virtù delle indicazioni operative nel tempo emanate, la revoca del provvedimento di sospensione è curata dalla sede territoriale dell'INL ove ha avuto luogo l'accertamento, pertanto spetta al medesimo Ufficio curare l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo del provvedimento di revoca che costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle relative somme.

Il personale ispettivo che ha condotto gli accertamenti dovrà, a sua volta, aver cura di verificare se l'impresa provveda o meno al regolare versamento delle somme rateizzate. Ciò in quanto nel modello F 23 rilasciato all'impresa in allegato al provvedimento di sospensione è indicato il codice dell'Ufficio di appartenenza del personale ispettivo operante ed è pertanto su tale codice che sono imputate le somme da versare.

In caso di riscontro negativo il personale ispettivo dovrà procedere, entro il termine già indicato dalla citata nota prot. n. 10084/2016, alla trasmissione alla sede competente di tutta la documentazione utile per la riscossione coattiva delle somme non versate.

A tale proposito, atteso che, come noto, la sede presso cui si sono svolti gli accertamenti è competente anche all'istruttoria dei rapporti ex art. 17 L. n. 689/1981, il personale ispettivo, ove possibile, assicurerà l'invio, nei tempi sopra indicati, dell'intero fascicolo alla sede territorialmente competente.

Caso Ilva: prescrizione del reato di omissioni dolose di cautele e posizione del dirigente

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 29 novembre 2019, n. 47, pag. 20-23)

La Cassazione affronta il delicato caso dei decessi plurimi di lavoratori esposti ad amianto nello stabilimento ex Ilva di Taranto ed in particolare il tema della prescrizione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro nel caso in cui dal fatto derivi un disastro o un infortunio

LA MASSIMA

Malattie professionali - Decesso plurimo di lavoratori per esposizione ad amianto - Omessa adozione di misure di prevenzione - Decorrenza della prescrizione del reato di omissione dolosa di cautele - Posizione di garanzia del dirigente

In materia di determinazione del dies a quo del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 437, c. 2, cod. pen., ove l'evento aggravatore venga accertato essere l'infortunio, sub specie di malattia-infortunio, e segnatamente il mesotelioma asbesto-correlato, tale dies a quo coincide con un tempo prossimo all'inizio dell'esposizione all'agente nocivo. Di tale reato risponde anche il dirigente che è tenuto ad esercitare un controllo continuo ed una efficace vigilanza, allo scopo di fare rispettare le disposizioni impartite dal datore di lavoro.

Cass., sez. IV pen., 12 novembre 2019, n. 45935 - Pres. Izzo; Rel. Dovere

Nel corso degli ultimi decenni il filone giurisprudenziale in materia di responsabilità penale derivante dall'omissione di misure di prevenzione dei rischi da amianto, sta diventando sempre più imponente, mettendo in mostra tutta la drammaticità di circa un quarantennio della storia industriale del nostro Paese in cui si è fatto un largo ricorso a questo materiale che pur se particolarmente utile, ha mietuto e continua a mietere ancora tante vittime.

Recentemente, poi, tale filone si è ulteriormente arricchito con l'importante sentenza 12 novembre 2019, n. 45935 (ud. 13 giugno 2019), nella quale la S.C. di Cassazione, Sez. IV Penale, ha affrontato il delicato caso dei decessi plurimi di lavoratori causati dall'esposizione all'amianto,

occupati a partire dagli anni settanta nello stabilimento siderurgico ex "ILVA" di Taranto, per altro in questi giorni al centro dell'attenzione per le ben note vicende legate al recesso dal contratto di Arcelor Mittal e al tanto discusso "scudo penale".

Si tratta, invero, di una vicenda particolarmente complessa che coinvolge numerosi manager che si sono succeduti, lungo un lunghissimo arco temporale, nella gestione delle attività presso l'impianto pugliese e nelle circa quaranta pagine della sentenza la S.C. di Cassazione oltre a individuare la decorrenza del termine di prescrizione del reato di omissioni dolose di cautele di cui all'art. 437 cod. pen. ha operato anche un'interessante ricostruzione dell'evoluzione normativa riguardante l'importante figura del dirigente per la sicurezza oggi, com'è noto, definita espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n.81/2008.

La vicenda

La vicenda processuale nasce da un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto sulle numerosi morti per amianto di lavoratori occupati per anni presso il predetto stabilimento, che ha visto coinvolti ben trenta soggetti che si erano succeduti nel ruolo di datore di lavoro o di dirigente nell'ambito dell'impresa proprietaria.

Le imputazioni sono state formulate nell'ambito di due distinti procedimenti; il primo concerne la morte o la malattia professionale cagionate a sedici lavoratori che venivano correlati all'esposizione a una particolare miscela di elementi dannosi per la salute (acidi tossici, apirolo, diossina, amianto, polveri sottili e sottilissime, etc.).

Il secondo procedimento, invece, riguarda, l'imputazione del reato di cui agli artt. 437, c. 1 e 2 e 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 cod. pen. e all'art. 2087 c.c., per aver omesso gli imputati di adottare cautele dirette a evitare l'esposizione dei lavoratori al pericolo d'inalazione di fibre di amianto, in tal modo cagionando, secondo i giudici, il disastro costituito dall'insorgenza in ulteriori quindici lavoratori di malattie tumorali e conseguentemente dalla morte degli stessi; inoltre, agli imputati è stato altresì contestato il reato di omicidio colposo cagionato esponendo a polveri di amianto i citati lavoratori deceduti all'esito di malattia professionale (mesotelioma pleurico, mesotelioma peritoneale e cancro al polmone).

Nel 2014 il Tribunale di Taranto condannava, quindi, alla pena detentiva e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ventisette imputati, giudicandoli responsabili di omicidio colposo plurimo e del reato di cui all'art. 437 cod. pen., aggravato dal disastro colposo, mentre alcuni altri venivano assolti.

La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente tale pronuncia, confermando la condanna dei soli SP.GI., A.A. e N.S., peraltro limitandola ad alcuni dei decessi originariamente loro attribuiti; con varietà di formule mandava, poi, taluni imputati assolti da tutti i

reati rispettivamente loro ascritti.

Ed, inoltre, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine al reato di cui all'art. 437 cod. pen. perché estinto per prescrizione; per il M.G. ed il B.G. giungeva dichiarazione di estinzione dei reati per morte del reo.

Gli imputati e lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce ricorrevano, quindi, per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto svariati profili; in particolare l'A.A., che aveva ricoperto negli anni ottanta prima l'incarico di vice direttore e, poi, quello di direttore dello stabilimento, ha lamentato tra l'altro il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni della Corte di Appello concernenti l'attribuzione allo stesso di una posizione di garanzia.

18

A suo avviso la sentenza impugnata si presenta contraddittoria laddove, dopo avere evidenziato la necessità di individuare le figure che concretamente esercitavano i poteri decisionali e di spesa, pone alla base del riconoscimento della posizione di garanzia dell'A.A. un ragionamento del tutto astratto, che si traduce nell'affermazione di una mera responsabilità "da posizione", non calata nella "...concreta realtà dello stabilimento in quello specifico periodo storico e non suffragata da alcuna indagine sugli effettivi poteri, soprattutto di spesa, attribuiti all'odierno ricorrente. Inoltre la Corte di Appello individua i poteri dell'A.A. sulla scorta di un verbale del C.d.a. risalente al 2002, quindi alla gestione privata dell'impresa, mentre l'imputato era stato direttore di stabilimento sotto la gestione pubblica, terminata nel 1995".

Al tempo stesso ha contestato anche la sussistenza di un nesso causale, lamentando che la Corte di Appello ha ritenuto l'esposizione dei lavoratori all'asbesto nonostante l'assenza di dati analitici in ordine all'effettiva esposizione alle fibre di amianto, non essendo stata eseguita alcuna indagine ambientale sulla composizione delle polveri presso lo stabilimento, sottolineando ancora "che presso l'Ilva non vi era quella straordinaria diffusività dell'amianto tipica delle aziende dove si produceva cemento-amianto ma un ordinato e proporzionato utilizzo di tale materiale, in forme che non comportavano necessariamente il rilascio in atmosfera delle sue fibre".

E tra le numerose altre censure ha anche lamentato che nel ricorso in appello aveva indicato le circolari e i decreti ministeriali che in quegli anni imponevano l'uso dell'amianto come mezzo di protezione dal fuoco o dal calore e che la stessa comunità scientifica era incerta in ordine all'esistenza di soglie di pericolosità; la Corte territoriale, invece, ha tralasciato tutto ciò, ed ha anche "acceduto ad una nozione di infortunio che ricomprende le cd. malattie-infortunio, non previste dalla norma incriminatrice, senza peraltro rendere motivazione sul punto".

Decorrenza del reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

Nel lunghissima sentenza la S.C. Corte di Cassazione, ha rigettato alcuni ricorsi e disposto l'annullamento con rinvio per altri; numerosi sono stati i profili che sono stati toccati dai Giudici di

legittimità tra cui quello molto delicato della prescrizione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, nel caso in cui dal fatto derivi un disastro o un infortunio (art. 437, c.2, cod. pen.).

Il Procuratore Generale, infatti, nel proprio ricorso aveva impugnato la declaratoria di prescrizione pronunciata dai giudici di merito, facendo rilevare che la Corte distrettuale ha individuato erroneamente e senza adeguata motivazione il momento dal quale far decorrere la prescrizione del reato, facendolo coincidere con il tempo dell'insorgenza della malattia infortunio (mesotelioma pleurico).

A suo avviso, invece, il momento da prendere in considerazione è quello del decesso del soggetto passivo poiché è quello il momento in cui le conseguenze dannose del delitto sono giunte alla loro massima espressione ed il delitto si è consumato.

I Giudici di legittimità, tuttavia, sono stati di diverso avviso ed hanno affermato l'importante principio di diritto in base al quale in materia di determinazione del dies a quo del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 437, c. 2, cod. pen., ove l'evento aggravatore venga accertato essere l'infortunio, sub specie di malattia-infortunio, e segnatamente il mesotelioma asbesto-correlato, tale dies a quo coincide con un tempo prossimo all'inizio dell'esposizione all'agente nocivo.

Nel caso di esposizione durevole, deve farsi riferimento al più anteriore tra il tempo della cessazione dell'esposizione della persona offesa all'agente nocivo e il tempo della cessazione dell'imputato dalla posizione gestoria.

La posizione di dirigente per la sicurezza del direttore di stabilimento

Proprio in ordine alla posizione gestoria ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro la S.C. di Cassazione ha precisato ulteriormente che, per quanto riguarda la figura del direttore di stabilimento, già in passato la giurisprudenza di legittimità sulla base dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955, aveva enunciato il principio secondo il quale "destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro erano i dirigenti e i preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze" (1).

Di conseguenza in caso di evento colposo verificatosi per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali "i preposti ai vertici di una organizzazione societaria sono esenti da responsabilità penale solo quando provino che all'interno dell'impresa esiste una rigorosa, specifica e puntuale divisione delle mansioni" (2). Si tratta, invero, di un principio questo che già è stato ribadito in altre occasioni e la S.C. di Cassazione ha anche sottolineato che "Tra le attribuzioni del dirigente si rinveniva anche quella di esercitare un controllo continuo ed una efficace vigilanza, allo scopo di fare rispettare le disposizioni impartite dal datore

di lavoro" (3), e anche nell'ipotesi in cui è assente una precisa distinzione di attribuzioni e di competenze specifiche, i datori di lavoro e i dirigenti sono "congiuntamente tenuti all'attuazione delle misure di sicurezza ed all'osservanza di tutti gli altri obblighi prevenzionistici" (4).

E ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente per la sicurezza precisa ancora la S.C. di Cassazione che "Già al tempo si rimarcava che l'individuazione del responsabile della mancata attuazione delle misure di sicurezza va effettuata con riferimento alle mansioni in concreto disimpegnate e non alla astratta qualificazione del rapporto esistente tra i diversi destinatari delle norme antinfortunistiche, non essendo escluso che le attribuzioni e le competenze possano essere delegate dal dirigente al preposto" (5).

Come si può vedere si tratta, invero, di principi che sono stati riprodotti ora integralmente nel D.Lgs. n.81/2008, che all'art. 2, c.1, lett. d), definisce espressamente il dirigente come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa", mentre nell'art. 299 è stato codificato il principio di effettività in base al quale un soggetto, sia esso datore di lavoro o dirigente o preposto, anche senza una formale investitura esercita di fatto, in concreto, i poteri giuridici riferiti dalla norma a ciascuna di tali figure della prevenzione.

Nel caso de quo, quindi, avendo il dirigente una posizione di garanzia originaria, secondo i Giudici di legittimità risulta pertinente e corretta anche l'affermazione della Corte distrettuale della irrilevanza di una indagine volta ad individuare la specifica fonte dei poteri del direttore dello stabilimento e "...una volta accertato che un determinato soggetto ha assunto una posizione che implica l'attribuzione di poteri e compiti dirigenziali se ne può legittimamente ricavare che egli abbia avuto in concreto tali poteri. La dimostrazione dell'esistenza di circostanze che nel caso concreto sovvertono l'ordinaria compenetrazione tra qualifica e poteri grava allora sulla parte che le afferma".

(1) Cass. pen. Sez. V, n. 12936 del 01/04/1977 (dep. 13/10/1977).

(2) Cass. pen. Sez. IV, n. 4790 del 06/01/1983 (dep. 25/05/1983).

(3) Cass. pen. Sez. IV, n. 5858 del 02/02/1981 (dep. 15/06/1981).

(4) Cass. pen. Sez. IV, n. 10039 del 09/04/1981 (dep. 07/11/1981).

(5) Cass. Sez. III, n. 2625 del 04/09/1981 (dep. 10/03/1982).

Infortunati senza concorso di colpa se si violano obblighi di prevenzione

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 27 novembre 2019)

La condotta incauta del lavoratore non comporta "concorso" di colpa idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni volta in cui la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare munita di «incidenza esclusiva» rispetto alla determinazione dell'evento dannoso.

È questo uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 30679/2019 del 25 novembre scorso in base alla quale, nell'accogliere il ricorso di un lavoratore, ha modificato la sentenza della Corte territoriale, la quale, invece, aveva riconosciuto a danno del lavoratore il concorso di colpa nell'infornio occorsogli, quantificando il risarcimento del danno in misura del 35% del totale, sulla base di un contributo causale del 65% da parte del lavoratore stesso.

L'evento si era verificato a causa del crollo di un capannone in fase di smontaggio, benché l'infornio fosse stato informalmente avvertito dal suo superiore, tramite terza persona, che tale lavoro doveva essere rinviato ad altra data.

La vertenza ha fornito alla Corte di legittimità motivo e occasione per fornire una corretta valutazione sulla rilevanza o meno del concorso di colpa negli infornii sul lavoro.

Una prima ipotesi riguarda i casi di rischio elettivo, inteso come comportamento volontario palesemente anormale e svincolato da qualsiasi forza maggiore adottato dal lavoratore: in queste circostanze la responsabilità datoriale è completamente esclusa.

Può capitare, invece, che concorrano nell'evento comportamenti colposi del lavoratore, con conseguente applicazione dell'articolo 1227 del Codice civile, il che determinerà la conseguente diminuzione del risarcimento in base alla gravità della colpa.

Se questo è il contesto di riferimento - spiegano i giudici di legittimità - resta comunque centrale la regola di diritto secondo cui, una volta individuata una cautela idonea a impedire il rischio

d'infortunio (specificamente prevista o deducibile da regole di prudenza, perizia e diligenza richieste dal caso concreto), nel caso in cui essa non sia stata attuata «resta radicata» la responsabilità datoriale. Per la Cassazione, del resto, nei rapporti di lavoro il massimo rilievo da attribuire ai doveri di protezione è conseguenza diretta della sussistenza in capo al garante di poteri unilaterali di direzione e organizzazione.

Se nelle vicende dell'evento che intervengono a determinare l'infortunio emergano quindi, come nel caso in esame, comportamenti incauti del lavoratore che possano riconnettersi in modo diretto all'inosservanza di doveri informativi (o formativi) del datore di lavoro, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, quel comportamento (incauto) non vi sarebbe stato, non è possibile comunque addossare al lavoratore una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale e che sia tale da ridurre la misura del risarcimento dovuto in base all'articolo 1227 del Codice civile.

Un principio quest'ultimo da cui, secondo la Cassazione, si è discostato il giudice di merito nel caso oggetto della sentenza in esame.

Del resto, come sostiene la stessa sentenza, di concorso di colpa nell'illecito non si può mai parlare se, pur in presenza di un comportamento del lavoratore astrattamente non rispettoso di regole cautelari, tale comportamento si colloca nella mancata adozione da parte di datore di lavoro di forme tipiche o atipiche di prevenzione che avrebbero consentito di impedire con significativa probabilità il verificarsi dell'evento.

Infortunio sul lavoro e responsabilità solidale dell'impresa committente

(Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 15 novembre 2019, n. 45, pag. 46-51)

Infortunio sul lavoro - Decesso - Risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale - Responsabilità solidale dell'impresa committente – Sussiste

In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere.

Cass. Sez. Lav. 18 ottobre 2019, n. 26614 - Pres. Di Cerbo; Rel. Blasutto; P.M. Cimmino; Ric. I.V.S.R.L.; Controric. G.M., G.T., M.S., B.P., G.R.M.E., MA.GU., B.M.

NOTA

La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto le domande proposte iure proprio dai prossimi congiunti di due animatori turistici deceduti a causa di un infortunio sul lavoro, condannando entrambe le società convenute in solido al pagamento in favore dei congiunti del risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale.

A fondamento della propria decisione la Corte territoriale rilevava che le due società, in sinergia e collaborazione tra loro, si occupavano l'una – di seguito individuata come la società A - della selezione, del reclutamento e dell'assegnazione degli animatori alle diverse destinazioni, mentre l'altra - la società B - fruiva direttamente delle prestazioni degli animatori per i propri scopi imprenditoriali. La Corte territoriale rilevava, inoltre, che gli animatori turistici deceduti a seguito dell'infortunio ricevevano direttive dagli incaricati di entrambe le società.

I giudici di appello ritenevano, pertanto, che anche non ravvisandosi un formale rapporto di appalto, in mancanza di qualsiasi evidenza contrattuale, la tutela antinfortunistica spettava comunque a tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un'attività lavorativa, a prescindere dalla formale assunzione al lavoro e anche dall'eventuale mancato perfezionamento del contratto,

purchè sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera, poi infortunatosi. Nella fatale escursione nel deserto, la società B aveva sugli animatori, anche di fatto, un potere di direzione diretto, e non mediato dalla società A, con conseguente irrilevanza dell'esatta configurabilità dell'assetto dei rapporti sottostanti tra le due imprese.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso la società B fondato su cinque motivi.

In particolare, la società ricorrente denunciava, tra l'altro, violazione dell'art. 2087 cod. civ. sostenendo che ove, come ipotizzato nella sentenza impugnata, il proprio ruolo fosse stato quello di garante dell'osservanza delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, e ciò in forza del ruolo di committente nei confronti della società A, comunque sarebbe occorsa la dimostrazione di una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, oppure la configurabilità di una colpa in eligendo, tutti presupposti sui quali era mancato qualsiasi accertamento.

La Suprema Corte rigettava il ricorso.

La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato che i giudici di appello avevano correttamente ritenuto che, ai fini dell'assunzione della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., non rilevava l'accertamento in concreto del rapporto sottostante tra le due società, che comunque operavano in sinergia e collaborazione tra loro, bensì rilevava esclusivamente la commistione dei ruoli tra i preposti.

Secondo quanto statuito dai giudici di legittimità tale ricostruzione giuridica doveva ritenersi conforme a diritto, in quanto, in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno, di cui si chiede il risarcimento, è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere.

Ed infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, ai fini della responsabilità solidale è sufficiente che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. 9 aprile 2014, n. 8372).

La Suprema Corte ha, altresì, osservato che la tutela di cui all'art. 2087 cod. civ. sarebbe stata comunque applicabile ove anche si fosse ritenuta configurabile una posizione committente in capo alla società ricorrente (Cass. 8 ottobre 2012, n. 17092; Cass. 20 ottobre 2011, n. 21694; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22818).

Il principio sopra esposto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui,

ai sensi degli artt. 2087 cod. civ. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda -, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorchè dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419).

Per quanto attiene, infine, agli elementi costitutivi della responsabilità per la morte del lavoratore, la Suprema Corte ha rilevato che il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall'art. 2087 cod. civ., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilità, alla verificazione dell'evento, in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilità o possibilità – concreta e non ipotetica – che la condotta considerata determini l'evento (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5813).

Nell'accertamento condotto dalla Corte di appello, alla stregua delle risultanze di causa, era emerso che la società ricorrente si era resa garante della vigilanza relativa alle misure di sicurezza da adottare in concreto, essendosi riservata i poteri tecnico-organizzativi del servizio turistico da eseguire. È stata, inoltre, ravvisata la prevedibilità dell'evento nelle modalità organizzative ritenute carenti, non adeguatamente calibrate alle condizioni di tempo e di luogo, avuto riguardo alla situazione concreta, ossia al turno notturno nel deserto, su percorso costituito da strade non conosciute e ad alta densità di traffico pesante, in condizioni di lavoro non rispettose degli obblighi di protezione dell'incolumità dei dipendenti. Nessuna condotta abnorme era, infine, ascrivibile ai due animatori atti ad interrompere il nesso causale tra condotta colposa ed evento.

Edilizia, la Cassazione precisa i limiti del dovere del CSE di sospensione delle lavorazioni

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Cantieri24", 14 novembre 2019)

Ancora una volta a finire sotto i riflettori è la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (CSE); la S.C. di Cassazione pen., sez. Fer., infatti, con la sentenza 7 novembre 2019, n. 45317 (Pres. Diotallevi; Rel. Nardin), ha messo ulteriormente a fuoco i tratti somatici fondamentali di tale attore della prevenzione, contribuendo a meglio perimetrare l'area della responsabilità che, invero, specie durante i primi anni di applicazione prima del D.Lgs. n.494/1996, poi del D.Lgs. n.81/2008, è stato oggetto di un orientamento giurisprudenziale non sempre del tutto pianamente condivisibile.

Considerare, infatti, il CSE deus ex machina di tutto ciò che accade all'interno del cantiere è stato un po' l'approccio "primordiale" che ha sollevato un acceso dibattito su quali siano i limiti della sua posizione di garanzia e la reale estensione dell'area di governo dei rischi.

Ecco, quindi, che la sentenza n.45317/2019, aggiunge un'ulteriore tassello che può essere certamente utile per avere un quadro più puntuale di ciò, soprattutto per quanto riguarda il dovere di sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.

Il caso

La vicenda affrontata dalla S.C. di Cassazione riguarda un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel 2011 all'interno di un cantiere in cui erano in corso lavori di ampliamento di un capannone adibito a lavanderia; G.L., consulente del committente, con incarichi "di fatto" dirigenziali, dispose di porre a protezione delle aperture laterali dell'immobile alcuni teloni di plastica, appositamente acquistati.

Tale attività fu svolta inizialmente dai soli operai del committente indi, nella fase conclusiva, G.L. dispose che P.M., dipendente dell'impresa appaltatrice S.G., con qualifica di capocantiere e gli operai della stessa appaltatrice collaborassero per terminare la messa in opera.

Durante la stesura, il preposto dell'appaltatore P.M. calpestò un lucernaio in vetroresina, che si sfondò, facendolo precipitare al suolo da un'altezza di circa sette metri, riportando diversi traumi e fratture in varie parti del corpo che ne determinarono l'incapacità di attendere alle ordinarie

occupazioni per un anno.

Sia il Tribunale di Cagliari che la Corte di Appello della medesima città hanno ritenuto M.S.V. responsabile del reato di cui all'art. 590, c.3, cod. pen. perché nella sua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della lavanderia omise di verificare l'applicazione da parte della S.G., come già accennato appaltatrice dei lavori, della disposizione contenuta nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che prevedeva l'installazione, in ipotesi di lavori di svolgersi sopra i lucernai, di tavole riparatrici, nonché di verificare l'idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) rispetto al PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute in corso d'opera, con violazione dell'art.92, c. 1, del D.Lgs. 81/2008.

27

Il CSE ha, quindi, proposto ricorso per cassazione censurando l'operato della Corte di Appello sotto vari profili, lamentando in primo luogo la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 92 del D.Lgs. n.81/2008, nonché il vizio di motivazione; al tempo stesso il ricorrente ha anche denunciato la confusione fra il ruolo del CSE e quello del datore di lavoro, emergente da entrambe le sentenze di merito, sottolineando che l'operazione nel corso della quale si è verificato l'infortunio non era prevista dal contratto d'appalto ma scaturiva da una decisione autonoma dal consulente G.L. che si era avvalso in modo illegittimo dei dipendenti dell'appaltatore.

Governo delle aree di rischio

La S.C. di Cassazione ha, quindi, annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari, facendo rilevare che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato e solo laddove possa verificarsi un'interferenza fra le lavorazioni, ossia un contatto rischioso fra lavoratori appartenenti ad imprese diverse che operino nello stesso luogo di lavoro (1).

Infatti, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008, emerge che sono "esclusi i rischi specifici 'propri' dell'attività di impresa" e per determinare l'estensione della posizione di garanzia ricoperta dal CSE occorre prima inquadrare la natura del rischio, verificando in concreto se la sua realizzazione sia conseguenza di un'attività riconducibile all'interferenza fra l'opera di più imprese.

Dovere di sospensione delle lavorazioni e principio di effettività

Precisa ancora la S.C. di Cassazione che il rilievo mosso dai giudici di merito circa il fatto che il CSE vide personalmente lo svolgimento dell'opera il giorno dell'infortunio non muta il suddetto quadro; sotto tale profilo, infatti, l'obbligo di cui all'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 81/2008, in forza del quale il CSE deve sospendere le lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate "...non opera allorquando il pericolo inerisca al rischio specifico del datore di lavoro".

Secondo i Giudici di legittimità "In un simile caso l'intervento del C.S.E costituisce un'ingerenza

nella gestione di lavori estranei alla sua sfera di competenza, comportando la presa in carico di rischi specifici dell'impresa esecutrice. Il che implica, ai sensi dell'art. 299 d.lgs. 81/2008, l'assunzione della posizione di garanzia propria del datore di lavoro”.

In tale passaggio viene, pertanto, evidenziato il rapporto con il principio di effettività che, com'è noto, è stato codificato dal legislatore nel citato art. 299 del “Testo unico” della sicurezza sul lavoro, in base al quale le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lettere b (datore di lavoro), d (dirigente) ed e (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Proprio tale principio costituisce, specie per i professionisti che operano nei cantieri, un'autentica spada di Damocle che deve portare ad un attento esame continuo dei limiti alla propria azione e il rischio dell'attribuzione “di fatto” di un diverso e ulteriore ruolo prevenzionale.

In tale ottica appare, infine, molto significativa l'ulteriore specificazione conclusiva della S.C. di Cassazione, in base alla quale “se l'assunzione da parte del C.S.E. di rischi che non gli competono comporta che il medesimo risponda dell'evento lesivo conseguito alla violazione della normativa precauzionale, non può sostenersi che egli sia tenuto ad assumere direttamente un rischio, intervenendo su situazioni di pericolo non inerenti al suo ambito di intervento”.

Si tratta, invero, di una posizione interpretativa che pur se condivisibile appare, però, alquanto teorica in quanto nella realtà, specie nelle multiformi attività di cantiere, non sempre è facile operare tale distinzione.

(1) Cass. pen. Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010 - dep. 13/05/2010, Rv. 247536.

Attività criminosa di terzi non prevedibile, non scatta la responsabilità del datore di lavoro

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 13 novembre 2019)

Il dovere di sicurezza che grava sul datore di lavoro è stato oggetto nel corso degli ultimi anni di una forte spinta interpretativa tendente a ricomprendere nella nozione di rischio non solo quelli classici di natura "endogena", direttamente connessi al processo produttivo (macchine, sostanze pericolose, rumore, vibrazioni, etc.), ma anche quelli di tipo "esogeno" derivanti dall'esposizione dei lavoratori ad azioni criminose di terzi (aggressioni, rapine, attentati, etc.).

Si tratta, invero, di una questione abbastanza risalente per alcuni settori – si pensi, ad esempio, a quello bancario – ma che nel corso degli ultimi anni sta subendo una preoccupante escalation in molte aree del Paese ponendo al centro dell'attenzione, quindi, il rapporto tra la safety e la security.

Sotto tale profilo appare molto interessante il recente intervento della S.C. di Cassazione, sezione Lavoro, che con la sentenza 6 novembre 2019, n. 28516 (Pres. Di Cervo; Rel. Blasutto), ha meglio chiarito i confini di tale rapporto, circostanziando alcuni elementi dai quali può sorgere la responsabilità del datore di lavoro per atti criminali di terzi verso i propri lavoratori secondo i principi previsti dall'art. 2087 cod. civ.

Il caso

La vicenda processuale affrontata dai Giudici di legittimità riguarda un episodio accaduto alcuni anni fa; un lavoratore, T.L., mentre era in servizio in qualità di ferroviere venne aggredito da due malavitosi, minacciato di morte e rinchiuso nel ripostiglio del treno e per tale motivo venne colto da infarto.

L'INAIL ha riconosciuto la natura d'infortunio sul lavoro; il lavoratore ha presentato al Giudice del lavoro di Bari domanda per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, in relazione all'art. 2087 cod. civ., da parte della società datrice di lavoro R.F.I. S.p.A.; il Giudice ha, tuttavia, respinto la richiesta avanzata.

Successivamente, quindi, la Corte di Appello della stessa città nel 2014 ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, escludendo così la responsabilità del datore di lavoro.

In particolare la Corte di Appello ha richiamato il principio per cui, in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro ex art. 1218 cod. civ., opera "...la presunzione legale di colpa, per cui grava sul debitore l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere ovvero la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Secondo la Corte però "...non per questo il creditore della prestazione di sicurezza, ossia il lavoratore, resta esonerato da qualsiasi onere di allegazione e di prova, atteso che l'estensione della norma di protezione (art. 2087 cod. civ.) sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale necessariamente postula una compiuta identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza c.d. innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge".

Il lavoratore ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili; in particolare, ha lamentato in primo luogo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per avere a suo avviso la sentenza violato il principio sulla ripartizione dell'onere probatorio, gravando il lavoratore dell'onere di provare, oltre alla sussistenza della patologia e la sua derivazione causale dalla prestazione lavorativa, quali misure di sicurezza siano state omesse dal datore di lavoro.

Inoltre, il ricorrente con il secondo motivo ha anche denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 113, 132 e 414 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., e 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) nella parte cui la sentenza ha addebitato al lavoratore di avere introdotto tardivamente in giudizio la questione delle possibili misure di prevenzione in concreto attuabili.

Elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro.

La S.C. di Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso del lavoratore, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali, sulla base di un articolato ragionamento che parte dai principi in materia di obbligazione di sicurezza; fanno rilevare i Giudici di legittimità, infatti, che "...elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002 del 2012, n. 14102 del 2012); l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (ex plurimis, Cass. 6337 del 2012)".

Di conseguenza il datore di lavoro è tenuto non solo ad adottare le misure di prevenzione e di

protezione previste dalla specifica disciplina antinfortunistica (es. D.Lgs. n.81/2008; D.Lgs. n.271/1999; etc.) che costituiscono lo standard minimale di tutela, ma anche quelle misure che si rendono necessarie in relazione allo specifico rischio.

Onere probatorio a carico del lavoratore.

Ecco, quindi, che secondo la S.C. di Cassazione il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di lavoro di provare di avere adottato le misure di sicurezza idonee a prevenire i danni per il prestatore di lavoro, va inteso nel senso che "...incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo, Cass. nn. 24742 e 26495 del 2018)".

Nel caso de quo, invece, il lavoratore si era limitato solo a far presente l'aggressione subita e il danno riportato in conseguenza del citato episodio malavitoso, senza però precisare né la tipologia delle misure di protezione che il datore avrebbe dovuto adottare, né i tempi e le modalità dell'evento, la tratta ferroviaria in cui si verificò, nonché l'eventuale esistenza di analoghi fatti delittuosi che avrebbero dovuto indurre il datore di lavoro ad apprestare speciali misure di sicurezza.

Atti criminosi non prevedibili e ambito applicativo dell'art. 2087 cod. civ.

Sotto tale profilo osserva ancora la S.C. di Cassazione che in diverse occasioni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in difetto di specifiche indicazioni da parte del lavoratore, circa l'esistenza di un rischio specifico e di concreti fattori di pericolo atti a differenziare la situazione lavorativa in cui si trovava a operare il dipendente rispetto al generico rischio cui va incontro qualunque individuo per fatti penalmente illeciti ed imprevedibili di terzi, la generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per attività criminosa di terzi non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ., norma che non può essere dilatata fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull'assunto che, comunque, il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tal modo si perverrebbe "...all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva, ancorata sul presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15350 del 2001; ribadita anche da Cass. n. 12089 del 2013)".

Costituisce ius receptum il principio per cui "non può esigersi da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili, dovendosi

escludere che la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ. configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento" (1).

In altri termini, quindi, secondo la S.C. di Cassazione l'obbligo contrattuale di assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro non si estende anche ad una qualsiasi aggressione non prevedibile conseguente ad un'attività criminosa di terzi che, di conseguenza, come già accennato non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ.

In tal modo, pertanto, è stato nuovamente tracciato dalla giurisprudenza un'importante confine sulla responsabilità datoriale che, invero, appare di notevole rilevanza anche al fine della corretta gestione integrata delle misure di safety e di security aziendale, specie per quelle attività c.d. "sensibili" (es. banche, sanità, trasporti, gioiellerie, etc.).

[1] Cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav., 29 marzo 2019, n. 8911; Sez. Lav., 23 maggio 2019, n.14066.

Sicurezza, il condominio è luogo di lavoro

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 12 novembre 2019)

Il condominio è un luogo di lavoro in cui si applica il Dlgs 81/2008. Lo afferma la Cassazione (sentenza 45316/2019) affrontando il caso di un installatore che aveva realizzato un impianto all'interno di un condominio ed era stato condannato per i reati di cui agli articoli 46, comma 2, e 55, punto 5 lettera c), del Dlgs 81/2008. Secondo l'imprenditore il condominio non è un luogo di lavoro e quindi non rientrava, in quanto luogo privato, nella sua disponibilità.

33

Per la Cassazione, però, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, se vi sia ospitato almeno un posto di lavoro o sia accessibile al lavoratore (sentenza 40721/2015) anche solo se il transito è necessario per provvedere alle incombenze affidategli. Quindi uno spazio condominiale utilizzato dai lavoratori (nel caso, il deposito del Gpl), anche se non è direttamente occupato dal cantiere, rientra nella qualifica di luogo di lavoro, dove il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori (e dei condòmini).

Non si poteva, del resto, ragionevolmente dubitare che i proprietari dell'area avrebbero certamente consentito l'ingresso al personale della ricorrente al fine di fare eseguire in necessari interventi di modifica o di manutenzione dell'impianto, essendo utilizzato dai proprietari, direttamente interessati alla propria sicurezza.

Infine, la Cassazione osserva che il ricorrente non ha provato che i condòmini abbiano impedito gli interventi di manutenzione dell'impianto o li abbiano ostacolati in altro modo, esprimendo, nei suoi confronti, il divieto di accesso e di intervento all'interno di un'area di proprietà privata.

Utilizzo del mezzo proprio da parte del lavoratore e responsabilità del datore

(Elio Cherubini, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 8 novembre 2019, n. 44, pag. 55)

Nota a sentenza: Cassazione - Sezione Lavoro - 11 ottobre 2019, n. 25689

La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda avanzata da un lavoratore, portalettere, tesa ad ottenere la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti ad un infortunio occorsogli nel settembre 1995, mentre trasportava materiale postale da distribuire, su un ciclomotore di sua proprietà, alla cui utilizzazione era stato autorizzato ex l. n. 971/1969.

La Corte di appello, dopo aver premesso che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, aveva ritenuto che l'utilizzo del mezzo proprio, a fronte della corresponsione di una specifica indennità economica, non poteva che implicare una completa autonomia operativa del lavoratore con conseguente inapplicabilità delle prescrizioni previste in caso di mezzo fornito dal datore di lavoro.

Avverso tale decisione, il lavoratore propone ricorso per cassazione denunciando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l'uso del mezzo proprio esonerasse il datore di lavoro dall'adozione delle precauzioni necessarie a garantire lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa.

La Suprema Corte ritiene la doglianza fondata, in quanto se è vero, come hanno sostenuto i giudici di merito, che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non è di carattere oggettivo, essa impone, però, al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure e cautele atte a prevenire l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio. La responsabilità datoriale, prosegue la Cassazione, incontra l'unico limite rappresentato dalla inesigibilità dal datore di lavoro della predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili (Cass. 29 marzo 2019, n. 8911). In tale prospettiva il datore di lavoro è stato ritenuto esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenta i caratteri di abnormità ed esorbitanza, riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento, così integrando il cd. rischio elettivo, ossia una condotta personalissima del lavoratore idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 5 settembre

2014, n. 18786).

Tanto premesso, calando i suddetti principi al caso in esame, a parere della Cassazione, è errata l'affermazione della Corte di appello secondo cui l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ed il pagamento della connessa indennità, implicando la completa autonomia operativa del prestatore, comporterebbero l'esonero per la parte datoriale da ogni responsabilità collegata alla guida del mezzo. Tale assunto, che si risolve nella prospettazione di una sorta di traslazione del rischio connesso all'espletamento della prestazione lavorativa per il solo fatto dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, secondo i giudici di legittimità, oltre a non trovare riscontro nelle previsioni di legge che regolano l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per i dipendenti postali, non è coerente con il rilievo costituzionale degli interessi coinvolti (artt. 4 e 32 Cost.).

35

Dall'esame delle disposizioni in tema di autorizzazione all'uso del veicolo di proprietà (l. n. 321/1965 e l. n. 971/1969), prosegue la Suprema Corte, non è dato evincere un trasferimento al dipendente del rischio per gli infortuni collegati alla guida dello stesso, né tanto meno tale trasferimento potrebbe discendere, come ha ritenuto la Corte di appello, dalla previsione di un'indennità forfettaria trattandosi di un emolumento espressamente destinato a remunerare gli oneri a carico dell'agente per l'utilizzo del mezzo proprio (in sostanza per le spese di manutenzione e di carburante). Argomentare diversamente significherebbe ritenere ammissibile una logica di scambio tra sicurezza e remunerazione economica, estranea ai principi del nostro ordinamento.

Conseguentemente, conclude la Cassazione, in caso di infortunio sul lavoro avvenuto mediante l'utilizzo, autorizzato, del mezzo proprio, dovrà valutarsi se il datore di lavoro abbia adottato le cautele previste dall'art. 2087 c.c.; e poiché, nel caso specifico, è emerso che il dipendente era stato incaricato di effettuare la consegna di un notevole carico di posta (circa 40 Kg), in un unico giro, senza che gli venissero forniti strumenti idonei al "fissaggio" del carico sul ciclomotore, occorrerà verificare se tali circostanze abbiano determinato uno specifico rischio per il lavoratore e, quindi, la responsabilità del datore di lavoro.

La sentenza viene, quindi, cassata con rinvio ad altro giudice che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «In ipotesi di autorizzazione del dipendente all'uso del veicolo di proprietà, in caso di infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, la parte datrice non è esonerata dalla responsabilità ex art. 2087 c.c. ove tale infortunio possa essere posto in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alla modalità di esecuzione della prestazione».

Infortuni: la Cassazione conferma l'applicabilità della disciplina italiana anche al lavoro all'estero

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 31 ottobre 2019)

Con la sentenza 18 ottobre 2019, n. 26614, la S.C. di Cassazione, sezione lavoro (Pres. Di Cerbo; Rel. Blasutto), è ritornata nuovamente sul tema molto delicato delle tutele antinfortunistiche applicabili ai lavoratori occupati all'estero fenomeno, questo, che sta assumendo una dimensione sempre maggiore.

Va osservato, infatti, che nel corso degli ultimi anni il processo di globalizzazione dell'economia ha subito una forte accelerazione che sta determinando notevoli effetti sulla gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, sta crescendo sempre più il numero delle imprese che inviano il proprio personale presso unità collocate al di fuori del territorio nazionale e ciò dà luogo a diverse problematiche tra cui quelle legate al tipo di regime applicabile ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro e le azioni da mettere in campo.

Il tema della "Health & Security" del lavoratore che viaggia ha acquisito, quindi, una sua notevole centralità e, invero, risulta essere anche molto insidioso in quanto si rilevano diversi profili critici, non sempre di facile soluzione, primo fra tutti la corretta organizzazione delle attività nel paese estero.

Il caso

Un esempio emblematico appare, in tal senso, la vicenda processuale affrontata dalla S.C. di Cassazione relativa al decesso di due animatori in Egitto; secondo quanto riportato nella sentenza in commento il giorno 31 dicembre 2005, gli animatori, alle dipendenze di fatto della H.T.S. s.r.l., dopo avere prestato la propria attività all'interno del villaggio, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e poi dalle ore 14,30 alle ore 16,30, si erano dedicati, a partire dalle ore 18,00 circa, alla preparazione dello spettacolo serale.

Il loro lavoro era proseguito ancora con l'animazione del cenone e con il successivo spettacolo fino alle ore 1,30 circa; successivamente il programma per i turisti della società I. V. s.r.l. prevedeva discoteca e "motorata" nel deserto; su disposizione dei coordinatori - o comunque almeno del

coordinatore della I. V. s.r.l. - gli animatori avevano accompagnato i turisti in discoteca e quindi, dopo un tragitto in autobus, alla "motorata".

La società I.V. s.r.l., pur avvalendosi di guide locali, aveva programmato l'iniziativa, curato l'organizzazione e riscosso il corrispettivo; nel deserto ai due animatori era stato affidato il compito di sorvegliare la carovana e, da un certo punto in poi, di posizionarsi in coda per controllare che nessuno deviasse dal percorso stabilito.

La cosa che colpisce è che la predetta "motorata" aveva avuto inizio alle 4:00 del mattino e termine oltre le 8:00, e si era caratterizzata come un'attività richiedente estrema concentrazione e attenzione, sia per la conduzione stessa di mezzi, sia per la posizione di controllo che i due animatori avevano rispetto ai turisti accompagnati, sia ancora per l'intrinseca pericolosità dell'attraversamento di strade percorse dal traffico veicolare; durante tale attività, come sembra di capire, la mattina di Capodanno del 2006 c'è stato un incidente stradale, in area desertica non distante da Sharm el-Sheikh, che ha comportato il decesso dei due animatori.

Sia la Corte di Appello di Bologna che il Tribunale della medesima città ritenevano responsabili in solido dell'infortunio mortale le società I.V. s.r.l. e la H.T.S. s.r.l. (in liquidazione), e le condannava al pagamento, in favore dei congiunti (genitori e fratelli) delle due vittime, di un risarcimento per perdita del rapporto parentale.

La I.V. s.r.l. proponeva, quindi, ricorso per cassazione basato su vari motivi, cui hanno resistito gli eredi dei due giovani animatori deceduti, lamentando, in primo luogo, la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), in quanto la stessa società era stata citata in giudizio come gestore della struttura alberghiera e datrice di lavoro dei due animatori e quindi come diretta responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro e non già come presunta committente di H.T.S. s.r.l.; a suo avviso la Corte di Appello aveva pronunciato oltre i limiti della domanda proposta, ipotizzando una sorta di contratto di appalto tra le due società convenute.

Al tempo stesso la ricorrente denunciava anche la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., nonché motivazione apparente o contraddittoria e illogicità manifesta della motivazione in relazione alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative degli animatori, per non avere la sentenza adeguatamente chiarito se abbia ritenuto di condannare essa ricorrente in qualità di datrice di lavoro oppure in qualità di committente in un contratto di appalto o ancora come fruitrice del servizio o quale società collegata con H.T.S. s.r.l. e se quest'ultima sia stata ritenuta società monomandataria o articolazione fittizia e strumentale della prima.

Ed ancora altro motivo di doglianza è stato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) in ordine alla mancata

individuazione del soggetto preposto o incaricato di esercitare il potere di direzione sull'attività dei due animatori nonché in ordine alla dinamica del sinistro, atteso che la I. V. s.r.l. non avrebbe potuto adottare, ad avviso della difesa, alcuna misura idonea a scongiurare l'incidente stradale e non potendo la società rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

Al tempo stesso, poi, la ricorrente ha denunciato anche la violazione dell'art. 2087 cod. civ., facendo rilevare che ove il ruolo della società ricorrente fosse stato - come ipotizzato nella sentenza impugnata - quello di garante dell'osservanza delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, e ciò in forza del ruolo di committente nei confronti della H.T.S., comunque occorrerebbe la dimostrazione di una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore oppure la configurabilità di una culpa in eligendo, tutti presupposti sui quali era mancato qualsiasi accertamento.

La S.C. di Cassazione ha, tuttavia, rigettato il ricorso richiamando alcuni importanti principi che qui si possono brevemente riassumere.

In primo luogo i Giudici di legittimità hanno precisato che da quanto accertato è emerso che le due società, in sinergia e collaborazione tra loro, si occupavano la s.r.l. H.T.S. della selezione, del reclutamento e dell'assegnazione dei ragazzi alle diverse destinazioni, mentre la s.r.l. I.V. fruiva direttamente delle prestazioni degli animatori per i propri scopi imprenditoriali.

Estensione della tutela antinfortunistica

Anche non ravvisandosi un formale rapporto di appalto, in mancanza di qualsiasi evidenza contrattuale - ed anche perché l'articolazione delle due società risultava meramente fittizia, strumentale e simulata esistendo per contro un'unica organizzazione all'interno della quale vi era totale commistione di funzioni, ruoli e prerogative - comunque "...la tutela antinfortunistica spetta a tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un'attività lavorativa, a prescindere dalla formale assunzione al lavoro e anche dall'eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera, poi infortunatosi".

Nel caso de quo sottolineano i giudici la s.r.l. I.V. aveva sugli animatori, di fatto, un potere di direzione diretto e non mediato dalla H.T.S., con conseguente superamento del problema di configurare l'assetto dei rapporti sottostanti tra le due imprese.

Esercizio di fatto dei poteri direttivi del committente sui lavoratori dell'appaltatore

Sotto tale profilo, infatti, le risultanze testimoniali hanno consentito di stabilire che i due animatori svolgevano l'attività sotto le direttive impartite loro non solo dall'incaricato della s.r.l. H. T.S., ma anche dal preposto (cfr. artt.2, c.1 e 19 del D.Lgs. n.81/2008) della s.r.l. I.V. e la funzione "...direzione in capo a quest'ultima società risultava poi ancor più manifesta in relazione alle

attività "promozionali", esulanti dall'attività di animazione "ordinaria" all'interno del villaggio, per le quali la s.r.l. I. V. fruiva ordinariamente del servizio di animazione fornito dalla s.r.l. H.T.S. In relazione agli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ., la I.V. s.r.l. assumeva una posizione simile a quella configurabile in un rapporto di appalto, soprattutto la luce dell'accertato esercizio di fatto di un potere di direzione sugli animatori".

Modalità organizzative carenti e turni massacranti

Di conseguenza per la S.C. l'incaricato dalla I.V. s.r.l. si è trovato nella posizione di preposto di fatto (cfr. art. 299 D.Lgs. n.81/2008) dei due giovani animatori e di conseguenza è stata ravvisata la responsabilità della stessa società in relazione all'art. 2087 cod. civ. in quanto le modalità organizzative dell'attività erano carenti ai fini prevenzionali "essendo state previste solo due guide egiziane a fronte di un numero elevato di partecipanti, suddivisi in gruppi, contraddistinti a seconda del tour operator di appartenenza e avuto riguardo alla situazione concreta, ossia al turno notturno in deserto, percorso da strade non conosciute ad alta densità di traffico pesante, in condizioni di lavoro non rispettose degli obblighi di protezione dell'incolumità dei dipendenti, considerando anche la verosimile stanchezza fisica degli stessi per le attività lavorative pregresse".

Al tempo stesso sempre secondo i giudici nessuna condotta avente il carattere dell'abnormità era ascrivibile ai due animatori, essendo "al contrario emersi come elementi determinanti del sinistro mortale le loro condizioni di estrema stanchezza e la circostanza decisiva di trovarsi posizionati, conformemente alle istruzioni ricevute, in coda alla carovana, al momento dell'attraversamento dell'autostrada"; si consideri, infatti, che i due animatori deceduti avevano accumulato ben quattordici ore di lavoro consecutive e ciò è stato certamente uno degli elementi decisivi ai fini del giudizio.

Tutele del lavoratore all'estero in caso d'appalto.

Di conseguenza anche in tale occasione la S.C. di Cassazione ha ribadito che la disciplina protettiva prevista dall'ordinamento giuridico italiano e, in particolare, l'art. 2087 cod.civ., trova applicazione anche quando, come nel caso de quo, il lavoratore si trova all'estero; ma c'è di più in quanto sembra di capire che l'orientamento assunto dai Giudici di legittimità è quello di ritenere applicabile l'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, ora art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, che com'è noto riguarda in generale l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, anche quando si tratta di un committente italiano di opere o servizi da realizzarsi all'estero come accaduto nella vicenda ora affrontata.

Medici del lavoro senza elenco

(Luca Bardelloni, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 25 novembre 2019)

Per poter svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'art. 38 lettera d- bis) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) non è necessario essere iscritto nell'elenco del Ministero della salute, ma possedere il titolo abilitativo e l'aggiornamento professionale ECM (Educazione continua in medicina). Tale elenco, infatti, ha funzione riepilogativa e non di abilitazione. È questo il chiarimento, fornito dalla Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenuto nella risposta n. 7/2019, pubblicata il 19 ottobre.

Nel rispondere al quesito mosso dalla Confederazione sindacale autonoma di polizia (CONSAP) in merito all'obbligo dei medici della Polizia di Stato di inviare all'Autorità competente l'autodichiarazione dei titoli e requisiti di legge per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti, il Dicastero ha precisato che: "ai fini dello svolgimento dell'attività in questione rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell'art. 38 del TUSL, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione: pertanto non risulta indispensabile la presenza nell'elenco dei medici competenti presso il Ministero".

A margine del suo parere, la Commissione ha puntualizzato, infine, che "l'art. 38, comma 3, oggetto di interpello, si riferisce in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina".

Prevenzione incendi, nuove norme per gli impianti a gas

(Mauro Calabrese, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Tecnici24", 22 novembre 2019)

Nuove norme e specifiche tecniche per la prevenzione degli incendi negli impianti di grandi dimensioni per la produzione di calore alimentati a gas, come caldaie per il riscaldamento, l'acqua calda e il vapore, climatizzatori di edifici, forni per il pane o utilizzati nei laboratori artigiani, nonché per il lavaggio della biancheria o di stoviglie, la sterilizzazione e la cottura dei cibi.

41

Decreto Ministero dell'Interno

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2019, n. 273, il Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 di «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi», che riguarda la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici, che abbiano una portata termica complessiva superiore a 35 kW.

Impianti preventivi

Le nuove disposizioni per la prevenzione degli incendi riguardano gli impianti di nuova realizzazione, alimentati da combustibili gassosi della I, II e III Famiglia, ovvero gas di città, gas metano e gas di petrolio liquefatto (Gpl,) con pressione non maggiore di 0,5 bar, utilizzati per la climatizzazione di edifici e ambienti, la produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, i forni per la cottura del pane e di altri prodotti simili e gli altri laboratori artigiani, nonché quelli per il lavaggio di biancheria e la sterilizzazione e, in ultimo, quelli per la cottura di alimenti, come le cucine, il lavaggio di stoviglie, anche nelle strutture dedicate all'ospitalità professionale, di comunità e agli ambiti simili.

Esclusioni

Le nuove norme, al contrario, non si applicano agli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti all'interno di cicli di lavorazione industriale, come pure agli impianti di incenerimento, a quelli costituiti da stufe catalitiche, nonché agli impianti costituiti da apparecchi di combustione di «Tipo A», ovvero privi di collegamento con canna fumaria o dispositivo di evacuazione dei fumi, ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti a incandescenza.

Apparecchi multipli

Nel caso di più apparecchi a gas installati negli stessi locali, tranne quelli all'aperto, la potenza singola si somma, rientrando nell'applicazione delle nuove norme nel caso di portata termica complessiva superiore ai 35 kW, indipendentemente dalla potenza del singolo apparato. Al contrario, non si somma la potenza degli impianti alimentati a gas, non superiori a 35kW, installati nelle unità immobiliari ad uso abitativo, come apparecchi di cottura alimenti, stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, scaldabagno e lavabiancheria, che devono sempre rispettare le norme e le specifiche tecniche vigenti applicabili.

Obiettivi di prevenzione

Le norme tecniche approvate, indicate nell'Allegato 1 al Decreto, unitamente alle «specifiche tecniche» dell'Allegato 2, sono finalizzate alla prevenzione degli incendi, per la sicurezza e salvaguardia delle persone, compresi i soccorritori, la tutela dei beni e contro il rischio di incendio ed esplosione, in modo che gli impianti siano realizzati in modo da evitare accumuli di gas, a seguito di fuoriuscite fortuite, così come limitare i danni alle persone e ai locali vicini, in caso di incidente, garantendo alle squadre di soccorso la possibilità di operare in sicurezza. Le nuove norme, all'articolo 4, prevedono quindi specifiche e indicazioni sull'impiego dei prodotti antincendio e le relative specifiche di identificazione, conformità e commercializzazione.

Vecchi impianti

Dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento del Ministero dell'Interno non saranno più applicabili le vecchie disposizioni tecniche, salva la specificazione che gli impianti esistenti dovranno in ogni caso essere conformi alle nuove disposizioni, con eccezione di quelli, realizzati e approvati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previgenti, di portata termica superiore a 116 kW, anche nel caso di un singolo intervento di aumento della potenza non superiore al 20%. Identica esclusione vale per gli impianti approvati ed esistenti di portata compresa tra i 35kW e i 116kw, anche nel caso di aumento, una sola volta, della portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente.

Rassegna di normativa

(G.U. 30 novembre 2019, n. 281)

Sicurezza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 31 ottobre 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (19A07001)

(G.U. 8 novembre 2019 n. 262)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (19A06955)

(G.U. 8 novembre 2019 n. 262)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (19A07109)

(G.U. 16 novembre 2019 n. 269)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 novembre 2019

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240)

(G.U. 21 novembre 2019 n. 273)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A07285)

(G.U. 23 novembre 2019 n. 275)



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.